



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 (di seguito, "Regolamento");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Nuovo Regolamento");

VISTA la comunicazione del 10 luglio 2024, con la quale è stato avviato il procedimento PS12816 nei confronti del professionista Alessandro Berton;

VISTE le proprie decisioni del 28 gennaio 2025 e del 31 marzo 2025, con le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Nuovo Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, in considerazione della necessità di esaminare le risultanze in atti ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento e di completare gli adempimenti istruttori, garantendo il pieno contraddittorio nonché in ragione della sussistenza di particolari esigenze istruttorie;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 23 settembre 2024, con la quale il professionista Alessandro Berton ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7 del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nelle date 23 dicembre 2024, 12 e 24 marzo 2025, trasmettendo in quest'ultima data la versione definitiva e consolidata;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Alessandro Berton, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo (*[omissis]**). Il Professionista risulta operare come divulgatore di metodi per guadagnare mediante il caricamento di video - realizzati con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale - sulla piattaforma YouTube; egli inoltre promuove corsi di formazione ed eventi mediante il sito *web* "bertonalessandro.com".

II. LE PRATICHE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le condotte del Professionista consistenti nel pubblicare mediante un canale YouTube, creato e gestito personalmente, e mediante l'*account* Instagram "alessandroberton", in maniera reiterata foto e/o video in cui pubblicizza e offre a pagamento un metodo per conseguire significativi risultati economici.

3. Tali condotte riguardano, specificamente:

a) la promessa della realizzazione di elevati guadagni facili e sicuri, conseguibili a patto di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite. Ad esempio, il Professionista propone l'iscrizione a corsi ed eventi volti all'apprendimento di un metodo per realizzare video da caricare su YouTube in grado di generare un "*guadagno automatico mensile online*", senza la necessità di acquistare e rivendere prodotti. In particolare, in alcune dirette video il Professionista afferma che il "metodo" proposto consente di "*generare uno stipendio extra tutti i mesi SEMPLICEMENTE CARICANDO*

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

DEI VIDEO SU YOUTUBE”, senza la necessità di produrre personalmente i video, prospettando così alla propria *audience* - attraverso ripetute espressioni enfatiche e senza concrete dimostrazioni del metodo promosso - la certezza di un facile e ingente guadagno idoneo a garantire un’entrata fissa e stabile senza disporre di particolari competenze;

b) il vanto di risultati professionali e personali eccezionali non verificabili;

c) l’omessa utilizzazione della dicitura di *advertisement*, che renda edotto il consumatore circa la natura pubblicitaria di tali contenuti;

d) l’omissione o inadeguata evidenziazione, in relazione ai beni/servizi pubblicizzati, di elementi, quale, ad esempio, il costo, l’identificazione e/o il recapito del Professionista, rilevanti per le decisioni di acquisto del consumatore. In particolare, risulta che durante una specifica diretta YouTube, il Professionista ha rivelato l’onerosità del servizio prestato solo a seguito di una richiesta esplicita di un *follower*;

e) il vanto, nella piattaforma di Instagram, di una popolarità basata su un numero di *follower* pari - nella prima metà del 2024 - a circa 26.800 per l’*account* “@alessandroberton”, di cui, in base ai parametri di calcolo utilizzati da siti specializzati (www.inbeat.co), circa il 75% è risultato essere composto da *fake follower*, ossia da profili Instagram di *follower* non autentici.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L’iter del procedimento

4. In relazione alle condotte descritte, in data 10 luglio 2024, è stato comunicato al Professionista l’avvio del procedimento istruttorio PS12816, per la possibile violazione degli articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera *bb-quater* del Codice del consumo.

Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione delle pratiche commerciali in esame, è stata formulata una richiesta di informazioni, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento.

5. Il Professionista ha avuto accesso agli atti del procedimento in data 9 agosto 2024 e ha risposto alla richiesta di informazioni in data 9 settembre 2024.

6. In data 23 settembre 2024, Alessandro Berton ha presentato una proposta di impegni, integrata in data 23 dicembre 2024, 12 e 24 marzo 2025,

ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Nuovo Regolamento.

7. Il Professionista è stato sentito in audizione dagli uffici dell'Autorità in data 29 novembre 2024.

8. In data 27 marzo 2025, è stata comunicata al Professionista la chiusura della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Nuovo Regolamento.

III.2. Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

9. Nella risposta alla richiesta di informazioni¹, nonché nel corso dell'audizione del 29 novembre 2024 dinanzi agli Uffici, il Professionista ha fornito alcuni elementi utili a comprendere le caratteristiche dell'attività svolta dallo stesso, nonché a integrare gli impegni proposti.

10. L'attività svolta dal Professionista consiste nella promozione e vendita di servizi di formazione e consulenza, volti a fornire agli utenti interessati - attraverso un gruppo di lavoro composto da esperti del settore della produzione di video digitali - informazioni utili ad avviare un'attività remunerativa di creatore di contenuti sulla piattaforma YouTube, utilizzando l'Intelligenza Artificiale (di seguito anche "IA").

11. Di conseguenza, secondo il Professionista, contrariamente a quanto ipotizzato nella comunicazione di avvio del procedimento, egli non potrebbe essere ricondotto nella categoria dei cosiddetti *influencer*, così come individuata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nelle proprie "Linee-guida" in materia², secondo cui per "*influencer si intendono quei soggetti che svolgono un'attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la giurisdizione nazionale [...]*", in quanto, lungi dallo svolgere attività assimilabile a quella dei fornitori di servizi media audiovisivi, si "limita" a offrire i servizi di formazione sopra descritti.

12. Inoltre, il Professionista, pur ribadendo che né lui stesso né il suo gruppo di lavoro hanno mai utilizzato il profilo Instagram "@alessandroberton" quale strumento di promozione dei servizi offerti su YouTube oggetto del presente procedimento, in quanto si tratterebbe di un profilo di carattere personale e, come tale, non più accessibile al pubblico già dal settembre 2024. In ogni caso,

¹ Cfr. nota pervenuta il 9 settembre 2024, prot. 83575.

² Cfr. allegato A della delibera AGCom n. 7/24/CONS del 10 gennaio 2024, recante "*Linee-guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del testo unico da parte degli influencer e istituzione di un apposito tavolo tecnico*".

il Professionista, pur non avendo mai ricevuto comunicazioni/avvisi da Instagram riguardo al presunto utilizzo di *fake follower*, né acquistato *fake follower*, utilizzando l'apposita funzione fornita da Instagram, ha riferito di aver provveduto già nel corso del procedimento a eliminare 385 *follower* considerati dalla stessa rete sociale quale “*spam*” o “*sospetti*”.


13. Con nota pervenuta in data 23 settembre 2024, il Professionista ha presentato una prima proposta di impegni. Con successiva nota, pervenuta in data 23 dicembre 2024, Alessandro Berton ha presentato una versione consolidata degli impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Nuovo Regolamento, trasmettendone la versione non confidenziale in data 24 marzo 2025.

Impegno I - Miglioramento della comunicazione e implementazione delle informazioni in merito ai guadagni derivanti dal caricamento dei video su YouTube

14. A partire dal mese di dicembre 2024, il Professionista ha provveduto a integrare il contenuto delle dirette e degli eventi gratuiti con degli interventi volti a spiegare agli utenti i criteri di guadagno e di monetizzazione dei video previsti da YouTube. Sempre a partire dal dicembre 2024, è stata inoltre rimossa ogni enfasi, nonché riferimento, all'automaticità del guadagno derivante dal caricamento dei video su YouTube.

15. In particolare, come riportato nella descrizione presente sulla pagina principale del canale YouTube del Professionista (Figura 1, seguente), sono stati inseriti i seguenti messaggi: “*I contenuti presenti su questo canale YouTube hanno una finalità promozionale*”; “*I nostri risultati e quelli dei miei studenti non sono tipici. Acquistando o accedendo ai nostri percorsi potrai guadagnare di meno o di più rispetto ai risultati che vedi. Se stai cercando “guadagni facili” o “diventa ricco in un giorno” questo NON fa per te*”.

Figura 1 – Descrizione inserita nella pagina iniziale del canale www.youtube.com/@alessandrobarton



16. Il Professionista ha integrato la descrizione di tutti i video presenti su YouTube dando enfasi alla non automaticità dei guadagni derivanti dal caricamento di video sulla medesima piattaforma.

Il Professionista ha già attuato tale impegno e lo manterrà fintantoché svolgerà l'attività oggetto del procedimento.

Impegno II - Miglioramento della comunicazione in merito ai guadagni ottenuti dal Professionista e dal suo gruppo di lavoro

17. A partire dal mese di dicembre 2024, ogni qualvolta il Professionista farà riferimento ai risultati ottenuti da lui stesso e dal suo gruppo di lavoro, si impegna a integrare la relativa comunicazione, con modalità e forme adeguate, volte a spiegare agli utenti che tali risultati non derivano dalla mera attività di caricamento di video su YouTube, bensì sono legati al raggiungimento di determinati livelli di visualizzazioni e di interazioni sulla piattaforma.

Il Professionista ha già attuato tale impegno e lo manterrà fintantoché svolgerà l'attività oggetto del procedimento.

Impegno III - Inserimento di disclaimer pubblicitari

18. A partire dal mese di dicembre 2024, il Professionista presenta ogni diretta o evento gratuito evidenziando, con modalità e forme adeguate (ad esempio, con l'inserimento di una scritta/immagine in sovrimpressione, un cosiddetto *super*), anche la loro natura promozionale, rappresentando agli utenti che lo scopo di tali incontri gratuiti è quello di fornire alcune nozioni sull'attività di caricamento di video su YouTube volti a trarre un eventuale profitto, nonché promuovere uno specifico corso a pagamento e i relativi servizi di consulenza.

Il Professionista ha già attuato tale impegno e lo manterrà fintantoché svolgerà l'attività oggetto del procedimento.

Impegno IV - Integrazione delle comunicazioni concernenti il costo dei servizi e i recapiti del professionista

19. Il Professionista si impegna a rendere maggiormente visibili i propri recapiti già presenti nella descrizione testuale sottostante le dirette e gli eventi su YouTube, oltre a comunicarli nel corso degli incontri in diretta. Inoltre, il prezzo dei Servizi (ad esempio, del corso e delle consulenze, indicando i prezzi finali ai consumatori, ovvero includendo anche l'IVA, se dovuta) verrà indicato, oltre che durante le dirette, anche nelle condizioni generali di contratto visibili in calce nella pagina di registrazione agli eventi e nella descrizione dei video caricati su YouTube. Infine, il Professionista ha integrato le suddette condizioni generali di contratto, impegnandosi, tra le altre cose, a:

- i)* definire con maggiore chiarezza i servizi offerti, specificandone le caratteristiche, i limiti e le aspettative realistiche dei risultati;
- ii)* esplicitare ancor più i costi nel corso delle consulenze (eventuali), i termini di pagamento e le modalità di fatturazione;
- iii)* descrivere le procedure di assistenza, indicando i contatti del servizio clienti, già rappresentati durante le dirette e gli eventi;
- iv)* individuare con maggiore chiarezza le condizioni di recesso per entrambe le parti, specificando eventuali penali o condizioni per l'interruzione dei Servizi.

Il Professionista ha già attuato tale impegno e lo manterrà fintantoché svolgerà l'attività oggetto del procedimento.

Impegno V - Verifica dei c.d. fake follower sul profilo Instagram del Professionista e la loro eventuale rimozione

20. Il Professionista verificherà periodicamente l'autenticità dei *follower* del suo profilo Instagram, anche chiedendo il necessario supporto alla predetta piattaforma e provvederà alla rimozione di eventuali *fake follower*.

Sulla base della prima verifica effettuata nel corso del procedimento, il Professionista ha già individuato 385 *follower* considerati "sospetti".

Il Professionista riporterà all'Autorità i primi risultati di tale attività entro sessanta giorni dall'eventuale accettazione della proposta di Impegni, e darà corso a tale verifica fintantoché svolgerà l'attività oggetto del procedimento.

Impegno VI - Rifacimento del sito internet www.bertonalessandro.com

21. Il Professionista si impegna a riorganizzare l'attuale sito *web* in cui gli utenti possono registrarsi agli eventi organizzati dallo stesso, fornendo una struttura chiara e facilmente navigabile per i consumatori. In particolare, il Professionista si impegna a:

i) inserire un'apposita sezione con la descrizione dettagliata dell'attività svolta, dei servizi offerti e delle modalità di erogazione;

ii) inserire un'apposita sezione sui prezzi dei corsi e dei servizi di consulenza aggiuntiva (indicandoli come prezzi finali ai consumatori, ovvero includendo anche l'IVA, se dovuta);

iii) dare maggiore evidenza ai termini e condizioni generali di contratto.

Il Professionista attuerà tale Impegno entro centoventi giorni dall'eventuale accettazione della proposta di Impegni, e lo manterrà fintantoché svolgerà l'attività oggetto del procedimento.

Impegno VII - Adozione di strumenti di compliance in materia di tutela del consumatore

22. Il Professionista si impegna ad adottare strumenti interni alla sua organizzazione volti ad assicurare la conformità dell'attività commerciale in questione alla disciplina in materia consumeristica. A tal fine, il Professionista si impegna a:

i) istituire un *team* interno dedicato alla *compliance* consumeristica, incaricato di monitorare le comunicazioni commerciali e assicurarsi che tutte le attività promozionali siano conformi alla normativa sulla tutela del consumatore;

ii) introdurre un processo di revisione preventiva per tutti i contenuti commerciali, inclusi video, *post* sulle reti sociali e materiali promozionali che, ove necessario, preveda il coinvolgimento di consulenti legali esterni.

Il Professionista attuerà tale Impegno entro centoventi giorni dall'eventuale accettazione della proposta di Impegni, e lo manterrà fintantoché svolgerà l'attività oggetto del procedimento.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo internet, in data 18 aprile 2025 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

24. Con comunicazione pervenuta in data 20 maggio 2025, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo. L'Autorità, in particolare, ha considerato che, nel caso di specie, il Professionista *“è un personaggio pubblico di successo, popolare nei social network, ed è, per ciò, in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico”* e che, inoltre, *“il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dal Professionista, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti/app/social utilizzati dal Professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate”*. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha, pertanto, rilevato che *“la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttoria, si riferisce alle comunicazioni e alle attività attuate dal Professionista tramite Internet”* e ha ritenuto che *“Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità”*.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

25. Preliminarmente, con specifico riferimento a quanto sostenuto, dalla Parte in corso di istruttoria rispetto alla definizione di *influencer*, si osserva che la definizione che in tale sede rileva è unicamente quella finalizzata a qualificare chi svolge *“marketing di influenza”* come *“Professionista ai sensi*

della Direttiva 2005/29/CE e, quindi, dell'articolo 18 del Codice del consumo. In particolare, in base agli orientamenti interpretativi della Commissione europea in materia di pratiche scorrette³, con il termine “*influencer*” si identifica “*una persona fisica o un’entità virtuale che ha un pubblico più vasto della media in una piattaforma pertinente*”; la qualifica di professionista compete, a prescindere dalle dimensioni del loro seguito, alle “*persone che svolgono frequentemente attività promozionali rivolte ai consumatori sui loro account di media sociali*”; agli *influencer* che raccomandano propri prodotti o la propria attività si applicano le medesime norme previste per coloro che pubblicizzano beni e servizi di terzi. Pertanto, alla luce di tale definizione, Alessandro Berton può essere qualificato come *influencer*, ai sensi del Codice del consumo.

26. Tanto premesso, l’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal Professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità delle pratiche commerciali contestate nella comunicazione di avvio del 10 luglio 2024, considerato che tengono conto di tutte le contestazioni oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e appaiono risolutivi delle relative problematiche.

27. Con riferimento alle comunicazioni e alle informazioni fornite ai consumatori (Impegno I), appare rilevante la circostanza che il Professionista abbia già provveduto a integrare il contenuto delle dirette e degli eventi gratuiti, specificando che “*il guadagno derivante dal caricamento dei video su YouTube non è automatico, bensì eventuale e subordinato al raggiungimento di determinate visualizzazioni e interazioni*”; in particolare, già negli annunci e nelle dirette tenute dal Professionista a partire dal mese di dicembre 2024 (Impegno II), viene esplicitato che per ottenere una “monetizzazione” dei video, è in primo luogo necessario raggiungere una dimensione minima del proprio canale YouTube, corrispondente a 1.000 iscritti e 4.000 ore di visualizzazione.

28. Peraltro, il Professionista ha già provveduto a eliminare la gran parte delle affermazioni enfatiche relative alla facilità e agli automatismi di guadagno quali, ad esempio, “*guadagno automatico mensile online*”, “*generare uno stipendio extra tutti i mesi SEMPLICEMENTE CARICANDO DEI VIDEO SU YOUTUBE*”, impegnandosi a non utilizzare neanche in futuro affermazioni dal medesimo tenore, eliminando in tal modo l’impressione di facilità e immediatezza dei guadagni conseguibili sulla piattaforma YouTube.

³ Cfr. Comunicazione della Commissione europea “*Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 2005/29/CE2 (2021/C 526/01)*”, pagg. 97-99.

Inoltre, è stata rimossa l'enfasi e il riferimento all'automaticità del guadagno derivante dal caricamento dei video su YouTube, anche attraverso l'inserimento in sovrapposizione nei video promozionali e nella descrizione degli stessi video presenti su YouTube, del *disclaimer* "Se cerchi guadagni facili questa diretta non fa per te". Il Professionista ha inserito, anche attraverso pannelli in sovrapposizione, il riferimento alla natura promozionale delle presentazioni (Impegno III).

29. Il costo dei summenzionati servizi di formazione e consulenza è stato inserito sia come testo in sovrapposizione durante le dirette promozionali, sia nella versione delle condizioni di vendita, allegata alla comunicazione del 23 dicembre 2024 (Impegno IV). Tali Condizioni, pertanto, adesso specificano maggiormente i costi del corso e delle consulenze, i termini di pagamento e le modalità di fatturazione, le procedure di assistenza, le condizioni di recesso per entrambe le parti, le penali o condizioni per l'interruzione dei servizi, e riportano i recapiti del Professionista (posta elettronica e numero di cellulare).

30. Infine, la complessiva riorganizzazione del sito con l'inserimento di un'apposita sezione con la descrizione dettagliata dell'attività svolta, dei servizi offerti, delle modalità di erogazione, nonché dei costi (indicando il prezzo inclusivo dell'IVA, se dovuta), e l'adozione di strumenti di *compliance* all'interno della propria organizzazione, che saranno completati entro centoventi giorni dall'accettazione degli impegni da parte dell'Autorità (Impegni VI e VII), contribuiranno a offrire un'informativa più idonea e in linea con la disciplina consumeristica, atta a rendere il consumatore edotto circa le effettive caratteristiche dei corsi e delle consulenze offerti dal Professionista e dal suo gruppo di lavoro.

31. Alla luce delle predette considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dal professionista Alessandro Berton, nei termini esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti del professionista Alessandro Berton;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Nuovo Regolamento, nei confronti del professionista Alessandro Berton gli impegni dallo stesso presentati nella loro versione definitiva in data 24 marzo 2025 come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Nuovo Regolamento;

c) che il professionista Alessandro Berton, informi l'Autorità, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera dell'avvenuta attuazione dell'Impegno V, ed entro centoventi giorni dell'avvenuta attuazione degli Impegni VI e VII.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Nuovo Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto a uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi degli artt. 27, co. 7 del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore

NUMERO DEL PROCEDIMENTO, DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA

Numero del Procedimento: PS12816.

Data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 0068125; di seguito, “**Comunicazione di Avvio**”): 10 luglio 2024.

Termine per la presentazione della proposta di impegni: 23 settembre 2024 (come prorogato da codesta Spett.le Autorità in data 6 agosto 2024, in accoglimento dell’istanza di proroga formulata dal Professionista).

PROFESSIONISTA CHE PRESENTA GLI IMPEGNI

Alessandro Berton, [omissis]
(di seguito, “**Professionista**”).

PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO

Il procedimento PS12816 (di seguito, “**Procedimento**”) ha a oggetto la verifica dell’eventuale violazione da parte del Professionista degli artt. 20, 21, 22 e 23, co. 1, lett. bb-*quater* del Codice del Consumo in relazione all’attività di promozione e vendita, tramite un canale di YouTube, di servizi di formazione e consulenza, volti a rendere edotti gli utenti interessati di come trarre profitto caricando sulla piattaforma di *videosharing* YouTube contenuti creati mediante l’Intelligenza Artificiale (di seguito, “**Servizi**”), con particolare riferimento alle seguenti condotte:

- a) promozione di corsi ed eventi volti all’apprendimento di un metodo per realizzare video da caricare su YouTube in grado di generare un “*guadagno automatico mensile online*”;
- b) rappresentazione di risultati professionali e personali eccezionali apparentemente non verificabili;
- c) mancato utilizzo di diciture di *advertisement* volte a rendere edotto il consumatore circa la natura pubblicitaria di tali contenuti;
- d) carenza di informazioni relative ai beni/servizi pubblicizzati (quale, ad esempio, il costo, l’identificazione e/o il recapito del professionista) rilevanti per le decisioni di acquisto del consumatore;
- e) presenza sul profilo personale *Instagram* del Professionista di c.d. *fake followers* che incrementerebbero artificialmente la popolarità del Professionista (cfr. Comunicazione di Avvio, § II).

In relazione alle suddette condotte, nella Comunicazione di Avvio, codesta Spett.le Autorità ha prospettato la possibile violazione del Codice del Consumo, sotto i seguenti profili:

- ingannevolezza della condotta commerciale e omissione di informazioni rilevanti, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, nella misura in cui il Professionista ometterebbe o non evidenzerebbe adeguatamente la natura promozionale dei contenuti trasmessi su YouTube, nonché il costo dei servizi offerti e i recapiti dello stesso Professionista;
- ingannevolezza della condotta commerciale in considerazione della presenza di *followers* non autentici sul profilo personale *Instagram* del Professionista, in violazione degli artt. 20 e 23, co. 1, lett. bb-*quater* del Codice del Consumo (cfr. Comunicazione di Avvio, § III).

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI E RISPETTIVI PERIODI DI VALIDITÀ

Prima di procedere con la descrizione degli impegni, si intende richiamare l'attenzione di codesta Spett.le Autorità sulle seguenti preliminari considerazioni – già illustrate in sede di risposta alla richiesta di informazioni del 10 luglio 2024, trasmessa dal Professionista il 9 settembre 2024 (di seguito, “**Riscontro**”), a cui si rinvia per una descrizione più dettagliata e con espressa riserva di ulteriori deduzioni – le quali confermano, ad avviso del Professionista, la piena liceità della propria condotta, in relazione a ciascuno degli aspetti indicati nella Comunicazione di Avvio:

- in nessun caso il Professionista promette guadagni facili, ricorrenti e sicuri e con un limitato impegno richiesto da parte dell'utente. Il Professionista pone sempre l'attenzione sulla necessità di un impegno costante (non economico) da parte del corsista/cliente, necessario per trarre profitto dai contenuti caricati. In particolare, sia durante le dirette e gli eventi gratuiti, sia durante le lezioni nelle quali si articolano i Servizi, il Professionista sottolinea costantemente che i risultati discendenti dall'applicazione della metodologia alla base dei Servizi dipendono dall'applicazione corretta del metodo e dall'impegno dell'utente;
- i risultati conseguiti dal Professionista e dal suo *team* evidenziati durante le dirette e gli eventi sono reali e documentabili come evidenziato negli allegati 1 e 2 del Riscontro. Proprio alla luce dei risultati ottenuti che, come visto, variano da circa 9.000,00 euro a circa 500,00 euro, il Professionista durante le dirette prospetta agli utenti la possibilità di ottenere un risultato medio rispetto alle predette somme (*i.e.* circa 4.700,00 euro);
- sul mancato utilizzo della dicitura di *advertising*, nel Riscontro si è evidenziato che la promozione dei Servizi avviene tramite il servizio di *advertising* di Google e Meta che, come noto, recano sempre la dicitura “*sponsorizzato*” (cfr. Riscontro, § I.6). Quanto al contenuto delle dirette e degli eventi, si evidenzia che essi non hanno natura meramente promozionale, bensì illustrativa della metodologia indicata dal Professionista per creare video con l'Intelligenza Artificiale, caricarli su YouTube e ottenere la loro monetizzazione da parte della piattaforma. Il contenuto non meramente promozionale, ma anche divulgativo/illustrativo è comprovato dal fatto che numerosi utenti ritengono sufficienti le nozioni apprese durante tali incontri senza procedere all'acquisto di alcun servizio;
- come evidenziato nel Riscontro (cfr. §§ 1.7, 2.2 e 2.8 e ss.), l'attività svolta dal Professionista è limitata alla piattaforma YouTube in cui si svolgono le dirette e gli eventi. Sul proprio profilo personale *Instagram*, non vi è alcun riferimento, né diretto, né indiretto, ai Servizi o all'attività oggetto del Procedimento. Tale circostanza, inoltre, differenzia il *modus operandi* del Professionista rispetto a quello degli altri *competitor*, i quali, oltre che a promuovere i loro servizi anche sui propri profili personali *Instagram*, si avvalgono anche della popolarità di veri e propri *Influencer* per pubblicizzare l'attività. Quanto ai circa 26 mila *followers* presenti sul profilo personale *Instagram* del Professionista, si evidenzia che tale popolarità è dovuta all'utilizzo del servizio di promozione dei profili offerto dalla stessa piattaforma *Instagram*, avvenuto quando il Professionista non aveva nemmeno pianificato di iniziare il *business* oggetto del Procedimento. Con l'inizio dell'attività in questione il Professionista si è esclusivamente dedicato alla piattaforma YouTube, con conseguente “*abbandono*” del proprio profilo *Instagram*. In definitiva, il Professionista non ha mai inviato o incaricato “*un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti*”, come, invece, previsto dall'art. 23, co. 1, lett. *bb-quater* del Codice del Consumo.

* * *

Tutto ciò premesso, al fine di raggiungere una rapida conclusione del Procedimento e in un'ottica di rinnovata fattiva cooperazione con codesta Spett.le Autorità, oltre che in coerenza con i propri costanti sforzi tesi a migliorare il grado di soddisfazione dei propri clienti e il livello dei presidi a tutela dei consumatori, il Professionista presenta la seguente proposta di impegni (di seguito, “**Impegni**”), ai sensi degli artt. 27, co. 7, del Codice del Consumo e dell'artt. 9 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie.

Resta fermo che gli Impegni non possono per alcuna ragione essere interpretati quale riconoscimento di qualsivoglia violazione del Codice del Consumo da parte del Professionista.

I. Miglioramento della comunicazione e implementazione delle informazioni in merito ai guadagni derivanti dal caricamento dei video su YouTube.

Il Professionista si impegna, con modalità e forme adeguate, a rendere ancora più chiaro il fatto che il guadagno derivante dal caricamento dei video su YouTube **non è automatico**, bensì eventuale e subordinato al raggiungimento di determinate visualizzazioni e interazioni.

In particolare:

- a) il Professionista ha già provveduto ad integrare il contenuto delle dirette e degli eventi gratuiti con degli interventi volti a spiegare agli utenti i criteri di guadagno dei video previsti da YouTube; di seguito, si riportano alcuni estratti delle dirette tenute dal Professionista nel mese di dicembre 2024 in cui ai partecipanti vengono fornite delle nozioni preliminari in merito ai criteri di guadagno su YouTube e di monetizzazione dei video:
 - estratto dalla diretta del 6 dicembre 2024: **[omissis]**;
 - estratto dalla diretta dell'11 dicembre 2024: **[omissis]**;
 - estratto dalla diretta del 13 dicembre 2024: **[omissis]**;
 - estratto dalla diretta del 15 dicembre 2024: **[omissis]**;
 - estratto dalla diretta del 16 dicembre 2024: **[omissis]**.

- b) è stata inoltre rimossa ogni enfasi, nonché riferimento, all'automaticità del guadagno derivante dal caricamento dei video su YouTube, come si evince dai seguenti estratti delle dirette tenute dal Professionista nel mese di dicembre 2024:
 - estratti dalla diretta del 6 dicembre 2024:
[omissis]
[omissis]
 - estratti dalla diretta dell'11 dicembre 2024:
[omissis]
[omissis]
 - estratti dalla diretta del 13 dicembre 2024:
[omissis]
[omissis]
https://youtu.be/vY-zh0_XMZA
 - estratti dalla diretta del 15 dicembre 2024:
[omissis]
 - estratti dalla diretta del 16 dicembre 2024:
[omissis]
[omissis].

Inoltre, il Professionista ha integrato la descrizione di tutti i video presenti su YouTube dando enfasi alla non automaticità dei guadagni derivanti dal caricamento di video su YouTube (v. figura seguente).

Alessandro

Diretta ore 21: Rispondo a tutte le vostre Domande

Alessandro Berton
15.900 iscritti

632 visualizzazioni Trasmesso in live streaming il giorno 18 dic 2024
Scopri come Guadagnare una Nuova Entrata mensile caricando Semplici Video su YouTube

Clicca qui <https://app.bertonalessandro.com/wa-a...>

Questa diretta, come tutte le dirette che vengono fatte su questo canale YouTube, ha una finalità promozionale.

I nostri risultati e quelli dei miei studenti non sono tipici. Acquistando o accedendo ai nostri percorsi potrai guadagnare di meno o di più rispetto ai risultati che vedi. Se stai cercando "guadagni facili" o "diventa ricco in un giorno" questo NON fa per te.

Per guadagnare soldi è necessario impegnarsi e perseverare in ciò che si sta facendo.

Nessun risultato è garantito

Trascrizione

Guarda il video seguendo la trascrizione.

Mostra trascrizione

Alessandro Berton
15.900 iscritti

Implementazione: immediata e a prescindere dall'accettazione degli Impegni.

Validità: per tutta la durata dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento.

II. Miglioramento della comunicazione in merito ai guadagni ottenuti dal Professionista e dal suo team.

Ogni qual volta il Professionista fa riferimento ai risultati ottenuti da lui stesso e dal suo *team*, il Professionista si impegna a integrare la relativa comunicazione, con modalità e forme adeguate, spiegando agli utenti che tali risultati non derivano dalla mera attività di caricamento di video su YouTube, bensì sono legati al raggiungimento di determinati *target* di visualizzazioni e di interazioni sulla piattaforma. Di seguito si riportano i *link* ad alcuni estratti delle dirette di dicembre 2024 in cui il Professionista rappresenta agli utenti i premi e riconoscimenti conferiti da YouTube ai componenti del *team* del Professionista.

- estratto dalla diretta del 6 dicembre 2024: **[omissis]**
- estratto dalla diretta del 13 dicembre 2024: **[omissis]**
- estratto dalla diretta del 15 dicembre 2024: **[omissis]**

Implementazione: immediata e a prescindere dall'accettazione degli Impegni.

Validità: per tutta la durata dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento.


III. Inserimento di *disclaimer* pubblicitari.

Il Professionista presenta ogni diretta o evento gratuito evidenziando, con modalità e forme adeguate (ad es. un c.d. *super*), anche la loro natura promozionale, rappresentando agli utenti che lo scopo di tali incontri gratuiti è quello di fornire alcune nozioni sull'attività di caricamento di video su YouTube volti a trarre un eventuale profitto, nonché promuovere il corso a pagamento e i relativi servizi di consulenza. Di seguito, si riportano i *link* agli estratti delle dirette tenute dal Professionista nel mese di dicembre 2024 in cui il Professionista comunica la natura promozionale dell'incontro:

- estratto dalla diretta del 6 dicembre 2024: **[omissis]**
- estratti dalla diretta dell'11 dicembre 2024: **[omissis]**
[omissis]

- [omissis]
- [omissis]
- estratti dalla diretta del 13 dicembre 2024: [omissis]
- [omissis]
- [omissis]
- estratti dalla diretta del 15 dicembre 2024: [omissis]
- [omissis]
- estratto dalla diretta del 16 dicembre 2024: [omissis]

La finalità promozionale compare nella descrizione del video durante le dirette e gli eventi, come si evince dalla figura seguente.



Implementazione: immediata e a prescindere dall'accettazione degli Impegni.

Validità: per tutta la durata dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento.

IV. Integrazione delle comunicazioni concernenti il costo dei Servizi e i recapiti del Professionista.

Il Professionista si impegna a rendere maggiormente visibili i propri recapiti già presenti nella descrizione testuale sottostante le dirette e gli eventi su YouTube, oltre che, come già avviene, comunicarli nel corso degli incontri *online*.

Il prezzo dei Servizi (*i.e.* il corso e le consulenze), inoltre, viene indicato, oltre che durante le dirette (come già avviene) anche nelle condizioni generali di contratto visibili in calce nella pagina di registrazione agli eventi ([omissis]) e nella descrizione dei video caricati su YouTube.

Il Professionista ha integrato le suddette condizioni generali di contratto (**Allegato 1**), impegnandosi, tra le altre cose, in modo da:

- a) definire con maggiore chiarezza i servizi offerti, specificandone le caratteristiche, i limiti e le aspettative realistiche dei risultati;

- b) esplicitare ancor più i costi nel corso delle consulenze (eventuali), i termini di pagamento e le modalità di fatturazione;
- c) descrivere le procedure di assistenza, indicando i contatti del servizio clienti, già rappresentati durante le dirette e gli eventi;
- d) individuare con maggiore chiarezza le condizioni di recesso per entrambe le parti, specificando eventuali penali o condizioni per l'interruzione dei Servizi.

In particolare, il *link* alle condizioni generali di contratto sarà posto nella descrizione di ciascuna diretta e/o evento tenuto dal Professionista su YouTube e sarà presente in calce alla *landing page* di presentazione degli eventi che gli utenti raggiungono una volta cliccato il *link* sui *post* pubblicitari del Servizio. Una volta ultimato il sito internet del Professionista, le condizioni generali di contratto saranno presenti anche in tale spazio web.

Implementazione: immediata e a prescindere dall'accettazione degli Impegni.

Validità: per tutta la durata dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento.

V. Verifica dei c.d. *fake followers* sul profilo *Instagram* del Professionista e loro eventuale rimozione.

Il Professionista verificherà periodicamente l'autenticità dei *followers* del suo profilo *Instagram*, anche chiedendo il necessario supporto dalla predetta piattaforma e provvederà alla rimozione di eventuali *fake follower*.


Si osserva che il Professionista, utilizzando l'apposita funzione fornita da Instagram, ha già provveduto a eliminare 385 *followers* considerati dallo stesso *social* "spam" o "sospetti". Di seguito, si riportano gli *screenshot* relativi all'operazione di eliminazione dei *followers* sospetti eseguita dal Professionista in data 20 dicembre 2024.



Numero di followers al 20 dicembre 2024 prima della rimozione di followers sospetti.



Numero di followers al 20 dicembre 2024 dopo la rimozione di followers sospetti.



Implementazione: i primi risultati di tale attività saranno riportati a codesta Spett.le Autorità entro 60 giorni dall'eventuale accettazione della presente proposta di Impegni.

Validità: per tutta la durata dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento.

VI. Rifacimento del sito internet www.bertonalessandro.com

Il Professionista si impegna a riorganizzare l'attuale il sito web in cui gli utenti possono registrarsi agli eventi organizzati dal Professionista, fornendo una struttura chiara e facilmente navigabile per i consumatori. In particolare, il Professionista si impegna a:

- inserire un'apposita sezione con la descrizione dettagliata dell'attività svolta, dei servizi offerti e delle modalità di erogazione;
- inserire un'apposita sezione sui prezzi dei corsi e dei servizi di consulenza aggiuntiva;
- dare maggiore evidenza ai termini e condizioni generali di contratto.

Implementazione: entro 120 giorni dall'eventuale accettazione della proposta di Impegni.

Validità: per tutta la durata dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento.

VII. Adozione di strumenti di *compliance* in materia di tutela del consumatore.

Il Professionista si impegna a adottare strumenti interni alla sua organizzazione volti ad assicurare il rispetto dell'attività commerciale in questione alla disciplina in materia consumeristica. A tal fine, il Professionista si impegna a:

- istituire un *team* interno dedicato alla *compliance* consumeristica, incaricato di monitorare le comunicazioni commerciali e assicurarsi che tutte le attività promozionali siano conformi alla normativa sulla tutela del consumatore;

- b) introdurre un processo di revisione preventiva per tutti i contenuti commerciali, inclusi video, *post* sui *social media* e materiali promozionali che, ove necessario, preveda il coinvolgimento di consulenti legali esterni.

Implementazione: entro 120 giorni dall'eventuale accettazione della proposta di Impegni.

Validità: per tutta la durata dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento.

CONSIDERAZIONI CIRCA L'AMMISSIBILITÀ E L'IDONEITÀ DEGLI IMPEGNI A RIMUOVERE I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CONTESTATI NELL'ATTO DI AVVIO

Il Professionista ritiene che gli Impegni – sia singolarmente presi, sia considerati nel loro complesso – siano idonei a far venire meno le preoccupazioni manifestate da codesta Spett.le Autorità nella Comunicazione di Avvio, andando anche oltre quanto necessario a tal fine. Ad avviso del Professionista, nel caso di specie l'adozione di una decisione di accettazione degli Impegni ai sensi dell'art. 27, co. 7, del Codice del Consumo è legittima e particolarmente auspicabile in un'ottica al contempo di efficiente gestione del Procedimento e di più efficace tutela dei consumatori, consentendo il conseguimento, in tempi celeri, di risultati migliori a quelli conseguibili con un ordinario *iter* procedimentale.

L'auspicata accettazione degli Impegni, inoltre, consentirebbe al Professionista di evitare restrizioni della propria attività di impresa che potrebbero rivelarsi sproporzionate e al contempo di proseguire nel suo *business* con una struttura aziendale idonea a fronteggiare e prevenire l'insorgere di ulteriori criticità consumeristiche dettate dalle peculiarità di un settore in continua evoluzione, quale è quello dei *social media* e delle piattaforme *online*, in cui il Professionista opera.

Gli Impegni, infine, sono certamente ammissibili ai sensi dell'art. 27, co. 7, del Codice del Consumo. In ragione di quanto evidenziato nel Riscontro, nonché nella premessa della presente proposta di Impegni, non sussistono evidenti profili di scorrettezza e gravità dell'operato del Professionista in merito agli aspetti rilevati nella Comunicazione di Avvio. Di conseguenza, dunque, non sussiste nel caso di specie alcuna pratica “*manifestamente scorretta e grave*” per la quale l'art. 27, co. 7, del Codice del Consumo preclude a codesta Spett.le Autorità di adottare una decisione di impegni.

L'Impegno I e l'Impegno II appaiono idonei a superare le criticità rilevate nella Comunicazione di Avvio in merito alla ipotizzata ingannevolezza dell'enfasi data dal Professionista alla automaticità di guadagni mensili ottenibili dal caricamento dei video su YouTube. Con tali misure, il Professionista espliciterebbe il fatto che i guadagni non sono automatici, ma dipendono da ulteriori fattori, oltre alla costanza, all'impegno e alla corretta individuazione dei *topic* dei video, ovvero sia le visualizzazioni e interazioni relative a ciascun contenuto caricato sulla piattaforma. Si richiama peraltro l'attenzione di codesta Spett.le Autorità sul fatto che, stante l'immediata implementazione dell'Impegno II e la sua durata (che si protrarrà per tutta la durata dell'attività del Professionista), quest'ultimo si rivelerebbe particolarmente utile nella misura in cui contribuirebbe alla diffusione, tra i consumatori, dei criteri generali applicati da YouTube ai fini della monetizzazione dei video caricati sulla piattaforma, correggendo le loro aspettative e rendendo più trasparente la reale possibilità di ottenere profitti attraverso l'attività di caricamento dei video. Ancora, l'Impegno II risulta idoneo a superare le criticità relative alla rappresentazione di risultati eccezionali e potenzialmente non verificabili in quanto specifica che i risultati ottenuti dal Professionista e dal suo *team* non derivano semplicemente dal caricamento di video, ma dal raggiungimento di determinati *target*.

L'Impegno III eliminerebbe in radice ogni possibile dubbio per i consumatori in merito alla natura anche promozionale delle dirette e degli eventi gratuiti tenuti dal Professionista. Tale misura, infatti, si aggiungerebbe alla dicitura “*sponsorizzato*” già presente nelle pubblicità degli incontri di Goole e di Meta. In particolare, l'indicazione della natura promozionale delle dirette nella descrizione del video e il *disclaimer* in sovraimpressione che apparirà durante gli incontri garantirebbe una corretta informazione anche per gli utenti che, prima di assistere alle dirette, non hanno visionato la pubblicità di Google e di Meta o per coloro che si sono collegati alla diretta dopo la parte introduttiva in cui il Professionista rappresenta la finalità informativa ma anche promozionale della trasmissione.

Con l'**Impegno IV** il Professionista supererebbe le criticità relative alla carenza di informazioni sui recapiti e sul costo dei Servizi, assicurando ai consumatori l'immediata conoscenza di tali informazioni senza attendere il loro annuncio durante le dirette. Con particolare riferimento all'indicazione del prezzo dei Servizi nelle condizioni generali di contratto visibili in calce nella pagina di registrazione agli eventi i consumatori interessati ai Servizi avrebbero piena conoscenza dei relativi costi – che, lo si ricorda, sono del tutto eventuali e facoltativi – sin dal primo contatto con il Professionista e assumerebbero le loro decisioni commerciali (ossia se acquistare o meno i corsi e le consulenze o limitarsi ad assistere alle dirette e agli eventi gratuiti) in modo maggiormente consapevole.

Inoltre, l'implementazione delle condizioni generali di contratto appare idonea a eliminare in radice ogni criticità rilevata nella Comunicazione di Avvio in quanto, con tale documento, verrebbe garantita l'assoluta accessibilità e disponibilità per i consumatori di tutte quelle informazioni (e.g. natura e funzionamento dei Servizi, eventuali costi, funzionamento del servizio clienti) la cui comunicazione è stata ritenuta carente da codesta Spett.le Autorità.

Ferma restando l'inconferenza di *Instagram* ai fini dell'attività del Professionista oggetto del Procedimento, l'**Impegno V** è idoneo a superare le criticità sollevate nella Comunicazione di Avvio in merito alla presenza di eventuali *followers* di dubbia autenticità sul profilo *Instagram* del Professionista il quale, ove rilevati, provvederebbe a una loro immediata rimozione. Tale misura supererebbe la preoccupazione di codesta Spett.le Autorità che il *business* del Professionista possa essere in qualche modo favorito da una popolarità su *Instagram* fittizia e, dunque, ingannevole per i consumatori. Inoltre, l'impegno di riportare periodicamente i risultati di tali verifiche a codesta Spett.le Autorità garantirebbe a quest'ultima un facile monitoraggio sul rispetto dell'Impegno assunto.

Al pari dell'Impegno IV, l'**Impegno VI** eliminerebbe in radice ogni criticità rilevata nella Comunicazione di Avvio in merito all'ipotizzata carenza informativa circa l'attività del Professionista e i Servizi offerti. La riorganizzazione del sito per renderlo più navigabile e di facile consultazione, nonché l'inserimento di sezioni dedicate ai Servizi, ai prezzi e alle condizioni generali di contratto permetterebbe ai consumatori di ottenere informazioni chiare e complete prima di intraprendere qualsivoglia iniziativa (da quelle commerciali, acquistando i servizi offerti, a quelle non commerciali e, dunque, assistendo semplicemente alle dirette e agli eventi gratuiti) rendendoli così pienamente consapevoli e informati.

L'**Impegno VII** preverrà o, in ogni caso, ridurrà il rischio per il Professionista e il suo *team* di incorrere in ulteriori possibili violazioni della disciplina sulla tutela del consumatore in quanto, tramite l'istituzione di un *team* interno dedicato alla *compliance* e l'eventuale coinvolgimento di legali esterni, verrebbe garantita una revisione preventiva delle iniziative commerciali e dei contenuti promozionali del Professionista connesse all'attività in questione.

Si stima che l'implementazione degli Impegni si traduca in maggiori costi non inferiori a circa euro [150.000,00-250.000,00].

* * *

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che gli Impegni siano pienamente idonei a far venir meno le preoccupazioni manifestate da codesta Spett.le Autorità con la Comunicazione di Avvio, andando anche oltre quanto necessario a tal fine.

Il Professionista, pertanto, confida che codesta Spett.le Autorità vorrà chiudere il Procedimento con una decisione di accettazione degli Impegni, “*senza procedere all'accertamento dell'infrazione*” ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.